



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2010**

Modifiche all’articolo 268 del codice di procedura penale in materia di impianti di intercettazione telefonica

ONOREVOLI SENATORI. – Il perdurare di situazioni di mancata erogazione, da parte del Ministero della giustizia, dei corrispettivi per le prestazioni di supporto tecnologico della attività tecnico-investigative svolte dalle aziende che forniscono servizi ed attrezzature a noleggio per le intercettazioni telefoniche ed ambientali poste in essere dalla Polizia Giudiziaria e disposte dalle Procure della Repubblica, oltre a determinare conseguenze anche gravi sulla situazione finanziaria delle imprese più piccole del settore, ha recentemente riproposto la complessa questione dei meccanismi di svolgimento del servizio di intercettazione e sui costi ad esso correlati.

Giova ricordare che, a tale proposito, il Gruppo Italia dei Valori del Senato ha presentato già nel luglio 2008 un articolato atto di sindacato ispettivo (2-00019) il cui contenuto è stato più recentemente ribadito in una Risoluzione in Assemblea nel gennaio 2010 (6-00030). In tale ultimo atto è stata posta in evidenza anche la necessità di assicurare il riequilibrio delle quote di attribuzione al Ministero della giustizia delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia istituito nel 2008, al fine di ripristinare ed aumentare le dotazioni riservate al Ministero medesimo e superare in tal modo le modifiche peggiorative apportate nel febbraio 2009, dal momento che tali fondi potrebbero essere utilizzati anche per i servizi e le attrezzature a noleggio in oggetto. Un analogo impegno è stato assunto anche dal Governo in Senato con l'accoglimento dell'ordine del giorno G.104 nella seduta pomeridiana del 15 dicembre 2010.

Sebbene numerose procure abbiano individuato e sperimentato positivamente meccanismi di riduzione dei costi dell'affidamento

del servizio, si corre attualmente il rischio di danneggiare, se non rendere impossibili anche indagini assai delicate, con effetti analoghi a quelli che sarebbero stati conseguiti se alcune delle proposte normative presentate dal Governo al fine di limitare l'utilizzabilità delle intercettazioni fossero andate a compimento.

Nel nostro Paese, per le intercettazioni si spendono annualmente meno di 300 milioni di euro; cifra sicuramente elevata, effetto non già di un preteso abuso della prassi intercettativa che il numero delle persone effettivamente intercettate (meno di trentamila) non consente in realtà di denunciare, bensì di un poco accorto meccanismo di gestione delle risorse. Buona parte del costo è infatti rappresentato dal noleggio delle apparecchiature preposte che, se acquistate direttamente, costerebbero, secondo gli studi dello stesso Ministero della giustizia, circa cinquanta milioni, a fronte di una situazione debitoria dello Stato verso le imprese del settore che ormai è giunta a sfiorare i cinquecento milioni di euro.

Della vicenda si è già occupata la magistratura con una inchiesta, senza però venirne a capo. A ciò si aggiunga il costo di ciascuna operazione che lo Stato italiano, esempio forse unico in Europa, paga agli operatori del traffico telefonico quasi si trattasse di un qualsiasi privato cittadino.

Bisogna quindi intervenire tempestivamente ed efficacemente sulla gestione del servizio, in luogo di diffondere numeri di fantasia sui presunti milioni di cittadini intercettati, confondendo artatamente i bersagli intercettati con i titolari delle utenze sottoposte ad ascolto.

Nella quindicesima Legislatura il Governo Prodi presentò un disegno di legge (atto

Seanto n. 1512) recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, che si intende in questa sede riprendere limitatamente al tema in oggetto, al fine di conseguire importanti risparmi di spesa e prevenire quindi le nefaste ripercussioni sulle attività investigative di contrasto alla criminalità che l'accumularsi dei debiti sta determinando.

Nel dettaglio, il presente disegno di legge modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale, introducendo una profonda innovazione relativamente agli impianti da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione.

In particolare, viene previsto dal novellato comma 3 che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di inter-

cettazione telefonica (CIT) da istituirsi presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica (cosiddetti «punti di ascolto») ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Tale disciplina è volta a concentrare le operazioni di captazione ed ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e garantire il miglior livello di sicurezza nella acquisizione e nel trattamento dei dati.

Per i motivi sopra esposti, si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica (CIT) istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto.»

2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.